



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Potenza . Matera

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965, n.1103, 31.1.1983, n.25 e
11.1.2018, n.3

C.F. 80008420764

Via della Tecnica, 18 Potenza

potenzamatera@pec.tsrm.org

www.ordinetsrmpstrpzmt.it

Potenza, li 01/07/2023

DELIBERA N 43/2023 iscrizione con riserva all'alenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti ex art. 15-bis del DL n. 34/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 56/2023

I componenti del Consiglio direttivo, riunito come da verbale N. 10/2023,

Su proposta del Segretario;

Richiamati

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

il DPR 5 aprile 1950 n. 221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni riguardante nuove norme sul procedimento amministrativo; la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018;

il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 recante "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione";

il Decreto Ministeriale 9 agosto 2019 recante "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione";

il DL n. 34/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 56/2023 "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali";

premesso che

ai sensi del DM 9 agosto 2019 "Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 4-bis, dell'art.4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai soggetti che non possono essere inseriti negli albi delle professioni sanitarie e che, per esercitare la propria attività, devono iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti";

ai sensi dell'art. 4, co. 4-ter della legge n. 42/1999, così come introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 56/2023 "Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del

decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026”;

considerato che

i professionisti in calce indicati hanno presentato domanda di iscrizione con riserva, con allegata dichiarazione sostitutiva in ordine al conseguimento del titolo di Massofisioterapista al termine di un corso triennale attivato entro il 31 dicembre 2018 ed al possesso degli ulteriori requisiti di legge;

preso atto del parere favorevole espresso all'unanimità dai componenti del Consiglio direttivo;

DELIBERANO

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare l'iscrizione con riserva dei professionisti in calce indicati;
2. che l'iscrizione con riserva diverrà definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Segretario, in qualità di Responsabile del procedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento, con separata e unanime votazione, è dichiarato immediatamente esecutivo.

È ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Num.	Data	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Albo/Elenco Speciale
7	01/07/2023	Aversa Rossana	VRSRSN84E49G942S	ESE Massofisioterapista
8	01/07/2023	Caraffa Veronica	CRFVNC93A62F104Y	ESE Massofisioterapista
9	01/07/2023	Cavaliere Roberto	CVLRR81B19F104A	ESE Massofisioterapista
10	01/07/2023	De Meo Elisa	DMELSE82H48G942W	ESE Massofisioterapista
11	01/07/2023	Fidanza Nicola	FDNNCL83T17G942Z	ESE Massofisioterapista
12	01/07/2023	Miele Savino Lucio	MLISNL85A08G942V	ESE Massofisioterapista
13	01/07/2023	Santangelo Canio	SNTCNA73C26G942J	ESE Massofisioterapista
14	01/07/2023	Scaringi Antonio	SCRNTN81R21G942Y	ESE Massofisioterapista

Il Segretario
Giuseppe Grano



Il Presidente
Arcangela Lovaglio

